



TRIBUNALE FEDERALE

II PRESIDENTE

Visto il ricorso 31 luglio 2026, presentato da LUCCI Antonio a mezzo dell'avv. Paquale Ripabelli, con cui si domanda al Tribunale Federale di disporre, e con provvedimenti cautelari anche *inaudita altera parte*, l'annullamento, la revoca o la sospensione dell'avviso 13 giugno 2026 (vale a dire, di quarantotto giorni prima) dello scaduto Commissario della Sezione TSN di Campobasso, Sig. SCALZONE Armando, concernente le elezioni del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Campobasso che si sarebbero tenute nei giorni 1 (vale a dire, il giorno successivo) e 2 agosto 2026, con la contestuale indicazione dei criteri e nomina della Commissione elettorale e gli atti connessi;

Visto il decreto 31 luglio 2026 del Commissario Straordinario dell'UIT, che conferma la nomina a Commissario della Sezione TSN di Campobasso del Sig. SCALZONE Armando, ratificandone l'operato e in modo tale da consentirgli di indire l'Assemblea elettorale della Sezione medesima per le elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo, "*con annullamento di quelle indette per i giorni 1° e 2 agosto 2026*".

Considerato che pertanto l'impugnato atto del 13 giugno 2026 deve ritenersi divenuto privo di effetti, e che per conseguenza vengono meno gli elementi posti dal ricorso a base del suo *petitum* e della sua *causa petendi*, sicché non vi sono i presupposti per la sua trattazione in giustizia sportiva da parte del Tribunale Federale: considerazione, questa che precede e lascia impregiudicata ogni altra questione, in specie circa la giurisdizione del giudice sportivo;

P.Q.M.

dispone archiviarsi il ricorso suddetto.

Si comunichi alle parti.

Roma, data firma

Il Presidente
Giuseppe Severini